Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 22 settembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 settembre 1964, n. 754.

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.

La riduzione è applicabile a condizione che:

a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;

b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.

Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste l'obbligo.

Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, lettere *a*) e *b*).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.

Art. 2.

La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato.

Art. 3.

Per i periodi di imposta indicati nell'articolo 1, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti nei beni strumentali indicati nel medesimo articolo 1, lettera *a*), è esente dalla imposta di ricchezza mobile, di categoria *B*, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio e dagli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.

Art. 4.

La riduzione delle aliquote a norma dell'articolo 1 è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'articolo 1 si procede al recupero della imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Qualora risulti che non sono stati effettuati gli investimenti per i quali è stata accordata l'esenzione di cui all'articolo 3, si procede al recupero dell'imposta esonerata con le modalità previste nel comma precedente e con la soprattassa del 50 per cento dell'imposta da recuperare.

Art. 5.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 3 non sono cumulabili nello stesso periodo di imposta.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1° gennaio 1958, salvo il caso che le società interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attività indicate nell'articolo 1, lettera *a*), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 settembre 1964, n. 755.

Regolamentazione della vendita a rate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le vendite a rate effettuate da imprenditori commerciali nei confronti dei privati, aventi per oggetto i seguenti beni non usati:

apparecchi televisivi il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

elettrodomestici il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

apparecchi radio riceventi, macchine destinate alla incisione, registrazione e riproduzione di suoni, il cui prezzo sia superiore a lire 60.000;

macchine fotografiche ed apparecchi cineottici il cui prezzo sia superiore a lire 50.000, ad esclusione degli apparecchi ad uso scientifico, professionale, industriale ed artigiano;

natanti da diporto e motori marini relativi, il cui prezzo sia superiore a lire 100.000;

motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 cmc. ed autovetture, destinate ad uso privato, per trasporto di persone, o promiscuo di persone e cose.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vendite con pagamento a prezzo differito in unica soluzione ed alle vendite configurate come contratto di locazione, quando sia convenuto che al termine di esse la proprietà delle cose sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

Si considera locazione con patto di futura vendita la cessione a titolo oneroso effettuata nei confronti del precedente locatario dello stesso bene, quando tra la scadenza del contratto di locazione e la successiva vendita non sia decorso l'intervallo di almeno sei mesi.

Le disposizioni della presente legge, quando il prezzo è pagato da un terzo sovventore, si applicano nei rapporti fra il terzo sovventore e l'acquirente.

Art. 2.

Le vendite rateali previste dal precedente articolo devono essere stipulate in forma scritta.

L'acconto sul prezzo di vendita dei prodotti indicati nel precedente articolo 1, quando formino oggetto dei contratti indicati nell'articolo stesso, non può essere pattuito in misura inferiore al 25 per cento del prezzo di listino al pubblico ed il residuo prezzo non può essere stabilito con una rateazione maggiore di 24 rate mensili.

Nelle vendite con pagamento differito l'acconto non può essere inferiore al 30 per cento del prezzo globale ed il pagamento della residua parte deve essere eseguito in un termine non superiore a 12 mesi dalla data del contratto.

I contratti di cui al comma precedente non possono essere stipulati con clausole di proroga dei termini di pagamento rateale o differito e di rinnovo di cambiali. Tali clausole si considerano come non apposte.

Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o garanzia delle residue rate di prezzo o del residuo prezzo differito aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 4 devono essere descritti nel contratto nei loro elementi essenziali.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere temporaneamente disposta, per alcune specie di beni compresi nelle categorie indicate all'art. 1, l'esclusione dell'applicabilità della disciplina prevista dalla presente legge o la modifica della disciplina predetta per quanto riguarda la misura dell'acconto ed il numero delle rate, al fine di adeguare la disciplina medesima all'andamento della produzione in determinati settori ed al mutamento della situazione economica generale.

La delega di cui al comma precedente può essere esercitata per il periodo di tre anni dall'ntrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Gli effetti cambiari rilasciati in pagamento o a garanzia del residuo prezzo rateizzato o a pagamento differito dei beni venduti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere redatti su modulo da approvarsi dal Ministero delle finanze.

Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importino la invalidità degli effetti cambiari non sono opponibili ai terzi di buona fede.

Art. 5.

Il venditore che contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni nè superiore a 2 anni.

La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche all'acquirente.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme che si renderanno necessarie al fine di dare attuazione alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MEDICI — REALE — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756.

Norme in materia di contratti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Art. 2.

Limiti di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari nè ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

TITOLO II
DELLA MEZZADRIA

Art. 3.

Divieto di nuovi contratti di mezzadria

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

Art. 4.

Ripartizione dei prodotti nella mezzadria

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta,

acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell'altra.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

Se l'azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.

Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

Art. 5.
Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

Art. 6.
Direzione dell'impresa mezzadrile

Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

Art. 7.
Famiglia colonica

La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purchè non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 8.
Innovazioni

Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.

Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contirbuti e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.

Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.

TITOLO III
DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 9.
Concessione di nudo terreno

Nei contratti di colonìa parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento.

Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

Art. 10.

Quota di riparto spettante al colono

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

Art. 11.

Concessioni separate

E' vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere la estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole.

Art. 12.

Rinvio

Ai contratti di colonìa parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7.

TITOLO IV

Art. 13.

Contratti atipici

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le diposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 14.

Proroga dei contratti in corso

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadrìa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonìa parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonìa mista ad affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

Art. 15.

Norme applicabili

Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purchè non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso.

Art. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 15 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — FERRARI AGGRADI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 757.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare sito in Benevento.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal comm. Luigi Tresca, proprietario, il complesso immobiliare, sito in Benevento, nella via dei Molini n. 89, distinto nel nuovo catasto urbano al foglio n. 48, particella n. 47, partita n. 2265 parz., di are 63,90 alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di compravendita per notar Attilio Compatangelo, repertorio numero 47917, raccolta n. 4945, del 22 luglio 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 28. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 758.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano San Pio in San Martino a Campi Bisenzio », con sede in Campi Bisenzio (Firenze).

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano San Pio in San Martino a Campi Bisenzio », con sede in Campi Bisenzio (Firenze), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 33. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 759.

Estinzione dell'O. P. « Colombo », con sede in Gorgonzola (Milano).

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Colombo », con sede in Gorgonzola (Milano), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio viene devoluto all'E.C.A. di Gorgonzola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 25. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 760.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Scuola Cardinale Salotti », con sede in Montefiascone (Viterbo).

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Scuola *Cardinale Salotti » con sede in Montefiascone* (Viterbo), e ne viene approvato lo statuto della Fondazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 32. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 761.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero Agostiniano Corpus Domini », con sede in Cento (Ferrara).

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero Agostiniano Corpus Domini », con sede in Cento (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 35. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1964.

Approvazione della nomina del dott. Pietro Quaroni a presidente della RAI-Radiotelevisione italiana fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa per gli anni 1964-1965 e 1966.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni, l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto successivo, registro n. 31 Ufficio riscontro poste, foglio n. 184, con cui fu confermata la nomina del dott. Novello Papafava dei Carraresi a presidente della RAI-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della RAI stessa per gli anni 1961-1962 e 1963;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana in data

29 maggio 1964, con la quale il dott. Pietro Quaroni, essendo stato eletto nello stesso giorno consigliere di amministrazione dall'Assemblea generale ordinaria degli azionisti, è stato nominato presidente della Società per gli anni 1964-1965 e 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Pietro Quaroni a presidente della RAI-Radiotelevisione italiana fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa per gli anni 1964-1965 e 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1964
Registro n. 35 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 242. — MIGNEMI

(7242)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1964.

Sostituzione di un componente il Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale è stato costituito, per il triennio 1961-64, il Comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera del Ministero della marina mercantile n. 3096, dell'11 giugno 1964, con la quale il dott. Vincenzo Vitelli è designato, ai sensi dell'art. 18, lettera *f)* della citata legge n. 860, rappresentante di detto Ministero nel Comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del dott. Nunzio D'Angelo, che ha rinunciato allo incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vincenzo Vitelli è nominato componente il Comitato centrale dell'artigianato in sostituzione del dott. Nunzio D'Angelo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1964
Registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 141

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1961, concernente, tra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto la nota n. 01107/P del 25 novembre 1963, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo comunica le dimissioni dell'on. prof. Egidio Ariosto da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo in rappresentanza dei lavoratori a seguito della dichiarazione di incompatibilità parlamentare pronunciata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati;

Visto la nota n. 2715/C/014 del 6 aprile 1964, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa per lo stesso incarico il sig. Osvaldo Troisi in sotituzione dell'on. prof. Egidio Ariosto, dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Troisi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'on. prof. Egidio Ariosto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7289)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1964.

Nomina del presidente della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1963, concernente la costituzione della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla sostituzione del membro effettivo che rappresenta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno alla Commissione centrale suindicata;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Giorgio Fenoaltea è nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del sen. dott. Simone Gatto.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il Ministro: Delle Fave

(7131)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Tadasuni (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 2 in data 13 gennaio 1964 di cui la sezione di Cagliari dell'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 2525/1121/Sez. AM. ha preso atto nella seduta del 6 febbraio 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Tadasuni (Cagliari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Tadasuni (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Tadasuni (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro: Medici

(7237)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Montefano (Macerata).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 10 in data 22 giugno 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Macerata con provvedimento n. 24150/Div. 4ª, nella seduta del 23 luglio 1964, con la quale il Consiglio comunale di Montefano (Macerata) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montefano (Macerata) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Montefano (Macerata).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Macerata, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Macerata o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 1.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(7236)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1964.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1962, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 87080/4780 del 15 luglio 1964, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri designa il vice prefetto dott. Walter Pelosi quale membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente predetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del vice prefetto dott. Nicola D'Amato nominato membro effettivo dello stesso Organo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decretano:

Il vice prefetto dott. Walter Pelosi è nominato membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del dott. Nicola D'Amato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto.

Roma, addì 12 settembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex deposito munizioni di Urbino

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1964, n. 284, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1964, al registro n. 29 Aeronautica, foglio n. 326, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione del deposito *munizioni A. M. di Urbino, distinti* nel catasto del comune di Urbino come segue:

foglio n. 77, mappale n. 90, superficie da dismettere Ha. 0.90.49;
foglio n. 77, mappale n. 107, superficie da dismettere Ha 0.00.95;
foglio n. 77, mappale n. 108, superficie da dismettere Ha. 0.01.30;
foglio n. 77, mappale n. 109, superficie da dismettere Ha. 0.08.18;
foglio n. 77, mappale n. 117, superficie da dismettere Ha. 0,02.38;
foglio n. 77, mappale n. 150, superficie da dismettere Ha. 0.96.40;
foglio n. 77, mappale n. 151, superficie da dismettere Ha. 0.32.80;
foglio n. 77, mappale n. 152, superficie da dismettere Ha. 1.48.20;
foglio n. 77 mappale n. 158, superficie da dismettere Ha. 0.67.00;
foglio n. 77, mappale n. 159, superficie da dismettere Ha. 0.07.20;
foglio n. 77, mappale n. 160, superficie da dismettere Ha. 0.10.00;
foglio n. 77, mappale n. 161, superficie da dismettere Ha. 0.01.30;
foglio n. 77, mappale n. 162, superficie da dismettere Ha. 0.01.70;
foglio n. 77, mappale n. 163, superficie da dismettere Ha. 0.00.26;
foglio n. 77, mappale n 164, superficie da dismettere Ha. 0.08.30;
foglio n. 116, mappale n. 1, superficie da dismettere Ha. 0.81.78;
foglio n. 116, mappale n. 5, superficie da dismettere Ha. 0.47.50;
foglio n. 116, mappale n. 6, superficie da dismettere Ha. 0.03.68;
foglio n. 116, mappale n. 8, superficie da dismettere Ha. 0.04 22;
foglio n. 116, mappale n. 9, superficie da dismettere Ha. 0.28.88;
foglio n. 116, mappale n. 10, superficie da dismettere Ha. 0.02.48;
foglio n. 116, mappale n. 11, superficie da dismettere Ha. 0.44.30;
foglio n. 116, mappale n. 12, superficie da dismettere Ha. 0.01.12;
foglio n. 116, mappale n. 13, superficie da dismettere Ha. 0.03.50;
foglio n. 116, mappale n. 14, superficie da dismettere Ha. 0.00.78;
foglio n. 116, mappale n. 15, superficie da dismettere Ha. 0.01.79;
foglio n. 116, mappale n. 16, superficie da dismettere Ha. 0.04.50;
foglio n. 116, mappale n. 17, superficie da dismettere Ha. 0.44.32;
foglio n. 116, mappale n. 18, superficie da dismettere Ha. 0.08.50;
foglio n. 116, mappale n. 19, superficie da dismettere Ha. 0.28.20;
foglio n. 116, mappale n. 31, superficie da dismettere Ha. 0.04.55;
foglio n. 116, mappale n. 51, superficie da dismettere Ha. 0.01.06;
foglio n. 116, mappale n. 53, superficie da dismettere Ha. 0.03.78;
foglio n. 116, mappale n. 60, superficie da dismettere Ha. 0.10.18;
foglio n. 116, mappale n. 61, superficie da dismettere Ha. 0.70.69;
foglio n. 116, mappale n. 190, superficie da dismettere Ha. 0.01.40;
foglio n. 116, mappale n. 191, superficie da dismettere Ha. 0.16.33;
foglio n. 116, mappale n. 192, superficie da dismettere Ha. 0.06.62;
foglio n. 116, mappale n. 193, superficie da dismettere Ha. 0.03.30;
foglio n. 116, mappale n. 207, superficie da dismettere Ha. 0.45.40;
foglio n. 116, mappale n. 211, superficie da dismettere Ha. 0.01.40;
foglio n. 116, mappale n. 217, superficie da dismettere Ha. 0.01.80;
foglio n. 116, mappale n. 218, superficie da dismettere Ha. 0.19.04;
foglio n. 116, mappale n. 220, superficie da dismettere Ha. 0.08.80;
foglio n. 116, mappale n. 221, superficie da dismettere Ha. 0.04.00;
foglio n. 116, mappale n. 223, superficie da dismettere Ha. 0.05.10;
foglio n. 116, mappale n. 225, superficie da dismettere Ha. 0.02.35.
foglio n. 116, mappale n. 226, superficie da dismettere Ha. 0.01.50;
foglio n. 166, mappale n. 112, superficie da dismettere Ha. 1.12.56;
foglio n. 166, mappale n. 247, superficie da dismettere Ha. 0.04.76.

(7257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del Prestito per la Riforma fondiaria - Redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1964, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento, delle serie 2ª - 3ª - 5ª - 6ª - 8ª - 10ª - 11ª - 12ª 13ª - 16ª - 18ª 19ª 20ª - 21ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 26ª 27ª - 28ª - 29ª 30ª 33ª 34ª - 36ª - 38ª - 39ª - 40ª - 42ª - 43ª - 45ª - 46ª - 48ª - 49ª 50ª 52ª - 53ª - 54ª - 55ª - Sila *B* - Sila *C* - Sila *D* Sila *E* - Sila *F* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la Riforma fondiaria - Redimibile 5 %.

Successivamente, il giorno 20, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione di due serie, comprese in quelle suindicate, che saranno rimborsate a partire dal 1º gennaio 1965.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1964

(7247) *Il direttore generale reggente*: GRECO

Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1973, al portatore

Si rende noto che il 23 corrente mese sarà ultimata la spedizione, alle sezioni di Tesoreria provinciale, dell'intero fabbisogno di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1973, al portatore.

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 20 successivo), i cennati buoni saranno consegnati alle filiali della Banca d'Italia.

Roma, addì 21 settembre 1964

(7300) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 21 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,82	624,86	624,85	624,83	624,85	624.85	624.85	624,85	624,85
$ Can.	580,71	580,70	580,95	580,75	579,70	580,64	580.70	580.75	580.67	580.70
Fr. Sv.	144,62	144,65	144,65	144.65	144,63	144,63	144.665	144,62	144.62	144 64
Kr. D.	90,23	90,23	90,25	90,24	90,10	90,23	90,24	90,22	90,23	90.23
Kr. N.	87,20	87,20	87,25	87,195	87,20	87,21	87,194	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,68	121,68	121,70	121,695	121,60	121,69	121,69	121,67	121,69	121.69
Fol.	173,25	173,24	173,28	173,295	173,20	173.27	173,295	173,25	173.26	173.26
Fr. B.	12,58	12,575	12,58	12,5775	12,5775	12,57	12,5775	12,56	12,57	12,575
Franco francese	127,49	127,47	127,48	127,48	127,45	127.48	127,47	127,50	127,48	127.48
Lst	1739,02	1739,10	1739,20	1739,20	1738,75	1739,07	1739,25	1739.05	1739,10	1739,20
Dm. occ.	157,20	157,18	157,20	157,20	157,20	157,21	157,185	157.20	157,21	157.20
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,2025	24,15	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,69	21,68	21,68	21,69	21,80	21,69	21,68	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 21 settembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99.675
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	580,725
1 Franco svizzero	144,657
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,194
1 Corona svedese	121,692
1 Fiorino olandese	173,295
1 Franco belga	12.577
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1739,225
1 Marco germanico	157,192
1 Scellino austriaco	24,202
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Luciano Rivosecchi, nato ad Ancona il 25 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma il 23 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7251)

La dott.ssa Luciana Farinetti, nata a Moggio Udinese (Udine) il 10 dicembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatole dalla Università di Modena il 6 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(7252)

La dott.ssa Elide Vasincton, nata a Urbino (Pesaro-Urbino) il 21 novembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Urbino il 9 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(7253)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « Rassegna degli allevamenti e delle produzioni suine » di Reggio Emilia

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia, con nota del 4 settembre u. s., ha comunicato che il Comitato organizzatore della « Rassegna degli allevamenti e delle produzioni suine » ha rinunciato all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Reggio Emilia dal 2 a 6 ottobre 1964.

(7287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per tre posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova, carriera direttiva (coefficiente 271) nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, dei quali due con specializzazione in astronomia e uno con specializzazione in elettronica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per tre posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova, carriera direttiva (coefficiente 271), nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, dei quali, due con specializzazione in astronomia e uno con specializzazione in elettronica.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in matematica o in fisica o in ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale, eventualmente integrata da una prova pratica, sui seguenti argomenti:

1) per tecnico laureato per l'astronomia:
a) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica;
b) Fondamenti di meccanica celeste e di astrodinamica;
c) Istrumenti principali, ausiliari e di misura dell'astronomia e dell'astrofisica;
d) Macchine calcolatrici elettroniche.

2) per tecnico laureato per l'elettronica:
a) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica;
b) Fondamenti di elettronica teorica e applicata;
c) Istrumenti elettronici da laboratorio;
d) Macchine calcolatrici elettroniche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;
b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio, diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la pre-

sentazione delle domande stabilito dal precedente articolo 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma utenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente o dai risultati delle prove scritta e orale, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 384.

(5080)

Concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) carriera direttiva, nell'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in ingegneria o in fisica o in matematica e fisica o in chimica o in scienze geologiche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale, integrata a parere della Commissione da eventuali prove di laboratorio, che verteranno sui seguenti argomenti:

Caratteristiche fisiche della terra. Misura assoluta e relativa dei valori dell'accelerazione di gravità. Bilancia di Eotvos. Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione. Anomalie della gravità. Isostasia. Deformazioni superficiali della terra. Crosta terrestre e relativi moti. Deformazioni dovute all'attrazione degli astri. Forze generatrici delle maree. Maree oceaniche. Deviazione della verticale. Modulo di rigidità della terra. Aspetti fondamentali del vulcanismo. Processi di differenziazione magmatica. Classificazione dei magmi. Temperatura dei magmi e relative misure. Viscosità dei magmi. Energie eruttive. Esalazioni vulcaniche. Fenomeni post-eruttivi e pseudoeruttivi. Generalità sulla sismologia. Onde sismiche e loro caratteristiche. Apparecchi sismici e relative teorie. Deduzione della profondità ipocentrale. Natura del mezzo attraversato. Spessore degli strati. Stratificazione della crosta. Condizioni e struttura dell'interno della terra. Elettricità atmosferica. Ionizzazione dell'aria. Conducibilità. Mobilità. Azioni ionizzanti - Equilibrio ionico. Densità elettrica superficiale. Gradiente del potenziale. Carica spaziale. Scariche elettriche nei temporali e relative misure. Campo magnetico terrestre. Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della terra. Misure magnetiche assolute e relative. Variazione magnetica secolare. Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi. Apparecchiature fondamentali per le osservazioni e prospezioni geofisiche: (meteorologiche, gravimetriche; sismiche, magnetiche; elettriche). Tecnica delle misure, elaborazione dei dati e nozioni sulla teoria degli errori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno e non altrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatora di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e ai risultati delle prove orale e scritta, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1964
Registro n. 41, *foglio n.* 76

(5087)

Concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) nell'Osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) — carriera direttiva — nell'Osservatorio astronomico di Trieste.

Possono partecipare al concorso coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in fisica con indirizzo applicativo ad orientamento astrofisico.

Il candidato cioè, oltre al titolo della laurea in fisica, deve presentare un certificato dal quale risulti che, tra gli insegnamenti complementari del corso per la suddetta laurea, egli ha eseguito almeno i due annuali seguenti riguardanti la scienza del cielo: astronomia ed astrofisica, superando naturalmente i relativi esami;

b) laurea in matematica con indirizzo applicativo ad orientamento astronomico.

Il candidato cioè, oltre al titolo della laurea in matematica, deve presentare un certificato dal quale risulti che, tra gli insegnamenti complementari del corso per la suddetta laurea, egli ha seguito almeno i due annuali seguenti riguardanti la scienza del cielo: astronomia e astrofisica, superandone naturalmente i relativi esami;

c) laurea in ingegneria meccanica;

d) laurea in ingegneria elettrotecnica;

e) laurea in ingegneria elettronica.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami comportano una prova scritta, la discussione su di essa ed una successiva prova orale.

La prova scritta richiede la progettazione, costituita da calcoli, disegni e descrizioni, di un mezzo tecnico: strumento o sue parti; apparecchio; impianto, per la ricerca sperimentale astronomica od astrofisica. Alla prova scritta deve seguire la discussione sul progetto concluso, superata la quale, il candidato viene ammesso alla prova orale, eventualmente articolata in più parti.

Tanto nella prova scritta (progettazione e discussione) quanto in quella orale, il concorrente, oltre che il possesso di nozioni fondamentali dell'astronomia e dell'astrofisica, ed una attitudine istruttivo-didattica verso tecnici coadiutori ed esecutivi, deve dimostrare una conoscenza teorico-pratica degli scopi sperimentalmente perseguibili negli Osservatori astronomici, nonchè una preparazione tecnica a livello ingegneristico degli impianti: dei vari tipi di telescopi e dei loro usi: visuali, fotografici, spettrografici; degli orologi; delle macchine calcolatrici: delle attrezzature ausiliarie, comprese quelle di controllo e di misura: delle loro varie parti e connessioni; meccaniche, ottiche, elettriche ed elettroniche; del loro funzionamento e rettifica; di possibili guasti e riparazioni; di parziali ricostruzioni ed innovazioni secondo scopi e norme direttive appositamente indicate.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito da seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare e far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione dell'istruzione universitaria — Div VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciata su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dal-

l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrativa dello stato di servizio civile prevista dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condota e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre, presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, dopo il termine previsto dallo art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orale e scritta, da una Commissione nominata dal Ministero composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1964,
Registro n. 52, *foglio n.* 70

(5993)

Concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271) nel'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astronomico di Pino-Torinese (Torino).

Possono partecipare al concorso coloro che siano forniti di laurea in matematica o in fisica o in ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale, eventualmente integrata da una prova pratica, che verteranno sui seguenti argomenti:

a) conoscenza generale di astronomia, teorica e pratica;
b) fondamenti di meccanica celeste;
c) conoscenza dei principali strumenti dell'astronomia e dell'astrofisica, e dei loro apparati ausiliari;
d) conoscenza dei metodi generali di programmazione per calcolatrici elettroniche.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i

sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre, presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,

n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orale e scritta, da una Commissione nominata dal Ministero composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 52, foglio n. 72.

(5992)

Concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astronomico di Padova.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in ingegneria di qualsiasi tipo o in fisica o in matematica o in fisica e matematica o in chimica o in chimica industriale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale, integrata a parere della Commissione da eventuali prove di laboratorio, che verteranno sui seguenti argomenti:

Programma di matematica e fisica del biennio propedeutico d'ingegneria.

Fondamenti di astronomia e astrofisica, con particolare riguardo alle tecniche di osservazione e di laboratorio comprendenti la capacità di progettazione di istrumenti ausiliari (fotometri fotoelettrici, spettrografi, camere a vuoto, regolatori di velocità, etc.).

Il candidato dovrà dar prova inoltre di vasta e completa conoscenza di una delle seguenti discipline, a sua scelta: elettronica, elettrotecnica, costruzioni meccaniche, meccanica applicata, ottica, fisica sperimentale, calcolo elettronico, spettroscopia.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata, su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno e non altrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si rendo necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati, impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); ma, in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatora di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e ai risultati delle prove orale e scritta, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 388

(5085)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 5 settembre 1964).

Sono disponibili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, n. 181 (centottantuno) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel 2ª comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per azianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai suttufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziati della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(7209)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 5 settembre 1964).

Sono disponibili nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, n. 25 (venticinque) posti di dattilografo di 4ª classe (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, nel caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una

delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

L'assunzione in servizio presso il Ministero dell'interno è subordinata al possesso da parte dei sottufficiali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del requisito particolare, che verrà accertato dal Ministero dell'interno mediante apposita prova di almeno un'ora, della capacità di svolgere le mansioni di dattilografo.

Gli assunti verranno assegnati ad una delle seguenti Prefetture (indicate nell'ordine di maggiore necessità di personale): Bergamo, Firenze, Catanzaro, Forlì, Varese, Foggia, Reggio Calabria, Cremona, Brescia, Vercelli, Chieti, Mantova, Novara, Alessandria, Como, Modena, Pavia, Padova, Siena, Vicenza, Asti, Nuoro, Perugia, Ravenna, Piacenza, Rovigo, Avellino e Potenza.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competе, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 4ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(7210)

MINISTERO DELLA SANITA

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a dieci posti di medico provinciale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a dieci posti di medico provinciale di 2ª classe;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione al concorso predetto, nel termine prefisso dall'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a dieci posti di medico provinciale di 2ª classe, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso ala Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1964
Registro n. 6, *foglio n.* 74

(7206)

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 30 aprile 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione al concorso predetto, nel termine prefisso dall'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso ala Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1964
Registro n. 6, *foglio n.* 75

(7207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5077 del 2 aprile 1964, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che, a seguito di rinunzia della vincitrice, si è reso vacante il posto del comune di Castelmola e che, in ordine di graduatoria e di indicazione delle sedi, il posto anzidetto deve essere assegnato alla ostetrica Abbate Francesca;

Visti gli atti dai quali risulta che la Abbate Francesca ha accettato la condotta di Castelmola ed ha rinunziato a quella assegnatale in precedenza, nel comune di Santa Domenica Vittoria;

Ritenuto che in conseguenza, occorre provvedere anche alla nomina della concorrente idonea, che segue in ordine di graduatoria per la condotta di Santa Domenica Vittoria, ostetrica Quartarone Carmela;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Abbate Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Castelmola al posto di Miceli Jolanda.

L'ostetrica Quartarone Carmela è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Santa Domenica Vittoria, al posto di Abbate Francesca.

I sindaci dei Comuni anzidetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 11 settembre 1964

Il Medico provinciale

(7263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3291 del 19 giugno 1962, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3291 del 14 maggio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Viso il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 7 febbraio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopracitato:

1. Legrenzi Giuseppe . . . . . punti 57,587
2. Fabris Romano . . . . . . » 56,846
3. Zagatti G. Franco . . . . » 56,389
4. Orlando Giuseppe . . . . . . » 56,096
5. D'Amanzo Antonio . . . . » 54,909
6. Spagnol Aldo . . . . » 54,261
7. Zanninello Giovanni . . . . » 54,102
8. Novelli Livio . . . . » 53,748
9. Pancino Giunio . . . . » 52,920
10. Toni Arnaldo . . . . » 52,756
11. Faieti Gherardo . . . . » 52,272
12. Scarpa Guerrino . . . . . . » 51,520
13. Cozza Lino . . . . » 50,982
14. Sigovini Domenico . . . . » 50,295
15. Carlotti Giancarlo . . . . » 50,272
16. Stefanini Paolo . . . . » 49,511
17. Zanetto Sergio . . . . » 47,869
18. Vidotti Gianfranco . . . . » 47,664
19. Venturelli Giovanni . . . . . . » 47,738
20. Fiorio Giovanni . . . . . . » 46,011
21. Pomiato Alessandro . . . . . . » 45,795
22. Bortolozzo Dante . . . . . . » 45,772
23. Pagliara Renato . . . . . . punti 45,727
24. Ferrari Aurelio . . . . » 44,732
25. Mella Francesco . . . . » 44,500
26. Carlotti Pietro . . . . » 42,886

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Venezia, dell'Ufficio del medico provinciale di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 5 settembre 1964

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5849 in data 5 settembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 3291 del 19 giugno 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Legrenzi Giuseppe: condotta 8ª di Venezia;
2) Fabris Romano: condotta 1ª di Campolongo Maggiore;
3) Zagatti Gianfranco: condotta 9ª di Venezia;
4) Orlando Giuseppe: condotta 3ª di Eraclea;
5) D'Amanzo Antonio: condotta 12ª di Venezia;
6) Spagnol Aldo: condotta 3ª di Cavarzere;
7) Zanninello Giovanni: condotta 4ª di Cavarzere;
8) Novelli Livio: condotta di Pellestrina-Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 5 settembre 1964

Il medico provinciale: CANALIS

(7219)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.